

TAR CAMPANIA
Sezione V
Napoli

Con Ordinanza n. 722/09 del 19.03.09, il TAR Campania – Napoli–Sezione V– ha disposto, a cura del dr Romano Orlando, ricorrente contro la Regione Campania (ricorso n. 1057/09) per l’annullamento, previo accoglimento della istanza cautelare, del Dec. Dirig.n.325 del 17.12.2008(BURC n. 1 del 05.01.2009),Area Gen.Coord. Assist.Sanitaria Regione Campania,e della allegata graduatoria regionale definitiva 2008,valida anno 2009,relativa medici aspiranti ad incarichi di medicina generale,nella parte in cui il ricorrente viene collocato, per errore,nella posizione n.2916 con punti 11,80,in luogo di punti 47,60,la integrazione del contraddittorio a mezzo notifica per pubblici proclami del ricorso,da effettuarsi nel termine di gg.90 dalla Camera di Consiglio, nei confronti dei medici che lo precedono nell’impugnata graduatoria.

Il ricorso avverso il citato Decreto presenta le seguenti censure:

- 1)Violazione art.16 lett.g) ACN 23.03.2005–Errata interpretazione discrezionale norma in esame–Violazione lex specialis(ACN vigente) –Disparità trattamento e violazione par condicio;
- 2)Violazione principio intangibilità provvedimenti sentenze n. 5888/08 e 21376/08 TAR Campania–Sez.V- ed Ordinanza Consiglio Stato- Sez.V- n. 6344/08-Eccesso potere per sviamento-
- 3)Violazione art.16 lett.g) ACN 23.03.2005–Errata quantificazione punteggio concomitanza incarico - Eccesso potere per illogicità;
- 4) Violazione art. 21 septies L.241/990 – Nullità provvedimenti adottati in elusione e/o violazione sentenze esecutive e/o giudicati;
- 5)Istanza cautelare ex art.21 L.1034/971 come modificato art. 1.1. e 3.1 L.205/2000 e succ. mod.–Danno grave ed irreparabile prodotto dall’atto impugnato– Impossibilità per il ricorrente di accedere alla attribuzione degli incarichi di medicina generale – Ordine alla Regione Campania di riforma e modifica della graduatoria relativamente alla posizione del ricorrente.

Conclusioni per l’annullamento, previo accoglimento della istanza cautelare, del dec. dirig.e della graduatoria in parte qua.

Chiunque interessato può costituirsi nel giudizio sopra menzionato.

Avv. Achille Maria Vellucci

